



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV civile

Procedure concorsuali - Esecuzioni

Il Giudice delegato, dott.ssa Simonetta Bruno

letta la proposta di concordato minore depositata da RACHELLI ALCIDE ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII;

rilevato che, ai sensi dell'art. 77 CCII, la domanda è ammissibile in quanto:

- la stessa la stessa è corredata dai documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

P.Q.M.

visti gli artt. 77 e 78 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- 2) dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e, a cura dell'OCC, nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- 3) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente decreto presso gli uffici competenti;
- 4) assegna ai creditori il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni: ai sensi dell'art. 79,



comma terzo CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel predetto termine, si intenderà che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

5) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

6) dispone che, una volta concluse le operazioni di voto, l'OCC depositi relazione riepilogativa dei risultati.

Si comunichi.

Brescia, 05/02/2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Simonetta Bruno

